REPUBBLICA ITALIANA **Sent. non definitiva**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO **n.100/2024**

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi	Cirillo	Presidente relatore
Rocco	Lotito	Giudice
Luigia	Iocca	Giudice

nella pubblica udienza del giorno **12 novembre 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Nel giudizio iscritto al n. **9063** del registro di Segreteria sui conti giudiziali nn. ***9279-10883-11784-12346*** dell'agente contabile Tesoriere del Comune di Cancellara per gli esercizi finanziari 2011-2012-2013-2014, promosso nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida, incorporata nella Banca di Credito cooperativo Appulo Lucana Soc. coop., rappresentata e assistita nel presente giudizio dall'Avvocato Luigi D'Ambrosio (PEC dambrosio.luigi@avvocatibari.legalmail.it) giusta procura speciale in data 22.10.2024 in calce alla memoria di costituzione ;

- letti gli atti e documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 12 novembre 2024, udita la relazione del Presidente Cirillo e sentito il Pubblico Ministero dr. Ilda Coluzzi, che ha concluso associandosi alla richiesta del relatore di irregolarità del conto giudiziale senza indicazione dei resti, attesa l'impossibilità di ricostruire la contabilità, ma opponendosi al discarico della Banca tesoriere, atteso che

l'archiviazione del parallelo procedimento di responsabilità da parte della Procura Regionale e la transazione tra Comune ed agente contabile non ostano ad una riapertura del procedimento, dovendosi ritenere entrambe "allo stato degli atti" e potenzialmente superabili in base a successivi accertamenti; nella stessa udienza, non comparso il difensore costituito della parte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la **relazione n. 104/2024** depositata il 7.3.2024, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio i conti giudiziali n. ***9279-10883-11784-12346*** – resi dalla B.C.C. di Oppido Lucano e Ripacandida, in qualità di agente contabile Tesoriere del Comune di Cancellara, e relativi rispettivamente agli esercizi finanziari 2011-2012-2013-2014 – precisando che dall'istruttoria espletata erano emerse contabilizzazioni erronee ma non emendabili con una puntuale rettifica/ricompilazione dei conti medesimi, e chiedendo quindi di "dichiarare l'irregolarità dei conti giudiziali" predetti, senza rettifica degli stessi e senza addebito, per i seguenti motivi.

a) I predetti conti erano stati approvati e dichiarati regolari con ***decreti presidenziali di discarico*** nn.235/2017, 236/2017, 237/2017 e 238/2017.

b) Essendo emersa la rappresentazione di poste contabili errate e non corrispondenti al vero, con ***sentenza di questa Sezione n.55/2023*** (resa sui ricorsi per revocazione riuniti, iscritti ai nn. 8926, 8927, 8928, 8929 del registro di Segreteria) era stata disposta la ***revocazione di tutti i decreti***, nonché la ***rimessione degli atti al magistrato istruttore*** (ex art.149 c.g.c.), per i seguenti motivi:

aa) lo stesso tesoriere (dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t. della BCC in data 11 marzo 2022) aveva

riconosciuto un "disallineamento" (…) *"fra i saldi di tesoreria della Banca e quelli della contabilità speciale tenuta in banca d'Italia' per un importo totale di € 147.948,58";*

bb) tale disallineamento era confermato, "*per l'arco temporale di interesse in questa sede, dall'ammontare dei movimenti riconosciuti ed 'individuati come potenzialmente fraudolenti' sempre dall'istituto bancario tesoriere, specificamente per un importo di € 109.568 nel 2011, € 227.077 nel 2012, € 42.251 nel 2013 ed € 45.013 nel 2014 (cfr. nota datata 28.4.2022 del legale rappresentante della BCC)"* (il magistrato relatore precisava che si trattava di movimenti '*potenzialmente* fraudolenti' attesa l'impossibilità di verificare la relativa documentazione contabile in formato cartaceo), "*suffragata dalla nota del D.G. della BCC del 24.11.2022) acquisendosi, pertanto, un quadro probatorio tale da inficiare la regolarità dei conti resi e contestati.* ".

c) Il magistrato relatore aveva quindi trasmesso alla Procura Regionale presso questa Sezione la ***richiesta istruttoria*** n. prot. 405 dell'11/10/2023 (circa l'emergere di ulteriori elementi conoscitivi utili a quantificare i rapporti di dare/avere tra banca e comune).

d) Con ***nota di risposta*** del 19/10/2023 (protocollo in arrivo n. 417) la Procura regionale chiariva che, per i medesimi fatti retrostanti alla vicenda che aveva occasionato il *decisum* n.55/2023, era stato aperto un procedimento per danno erariale concluso con decreto di archiviazione per la spontanea e integrale rifusione – da parte della banca tesoriera – delle somme definite nell'invito a dedurre quale possibile danno erariale e corrispondenti all'intero ammontare del disallineamento/ammanco verificatosi, per diversi anni, nelle

somme depositate sul conto di tesoreria dell'ente (vicenda oggetto anche di un procedimenti penali conclusi con condanna di un dipendente della Banca e di terzi estranei).

In allegato venivano trasmessi in copia:

- il decreto di archiviazione;
- l'accordo transattivo intervenuto il 30.6.2023 tra la convenuta B.C.C. Appulo-Lucana (nella quale dal 6.5.2022 era confluita la B.C.C. di Oppido Lucano) e il Comune di Cancellara per l'importo globale di € 110.690,58 a favore dell'Ente (pari alla differenza tra € 147.948,58 – ovvero il disallineamento, accertato dallo stesso istituto di credito, tra i saldi del conto di tesoreria della Banca e quelli della contabilità speciale tenuta in Banca d'Italia – ed € 37.258,00 – somma che risultava già precedentemente restituita all'Ente –);
- il bonifico a favore dell'Ente di € 110.690,58.

e) Poiché dall'esame di tali atti risultava una obiettiva erroneità delle poste dei conti presentati (dato il predetto disallineamento), con ***foglio di rilievo*** n. 434 del 26/10/2023 si chiedeva:

- al *tesoriere*, il ricalcolo di tutti i rapporti di dare/avere tra banca e comune per gli esercizi indicati 2011, 2012, 2013 e 2014 e in particolare la ricompilazione di un nuovo modello di conto, sostitutivo dei precedenti, per ciascun anno di riferimento, debitamente rettificato, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dai soggetti competenti, dando opportuna evidenza delle differenze rispetto ai dati utilizzati per l'originaria compilazione dei conti giudiziali, con ogni eventuale osservazione o documento utili ai fini dell'istruttoria in corso (in particolare dando notizia degli *"esiti dell'Internal*

Audit della ICCREA Banca S.p.A. per i periodi oggetto di verifica" di cui ai punti 2.1 e 4.5. dell'accordo transattivo);

- al *Comune di Cancellara*, di procedere alla motivata approvazione (*"parifica"*) o contestazione dei conti giudiziali in esame, come rettificati dalla banca, anche sulla base di apposito parere dell'organo di revisione.

f) Quindi, con nota prot. n. 850/2023 del 22/11/2023 veniva resa la ***risposta dell'istituto di credito tesoriere***, il quale (senza nulla riferire sulla relazione ispettiva interna) dichiarava di trovarsi nell'impossibilità di effettuare la richiesta ricompilazione, sia per l'irreperibilità della documentazione cartacea ("come anche certificato dall'intervento di *audit* del Gruppo Bancario Cooperativo ICCR, tenutosi dal giugno 2020"), sia per l'impossibilità ad utilizzare l'applicativo informatico dell'epoca, nel quale erano registrati i movimenti di cui trattasi, dismesso nel maggio 2020 e di proprietà della società Eureka IBT spa, in liquidazione.

g) Conseguentemente, con ***fogli di rilievo*** n. 513 del 13/12/2023 e 79 del 23/01/2024 il magistrato relatore chiedeva al Comune la documentazione idonea alla ricompilazione dei conti in esame; ma con ***note di risposta*** prot. n. 92 del 10.1.2024 e n. 305 del 25.1.2024, il Comune si limitava a trasmettere solo i conti del tesoriere degli esercizi già depositati presso questa Corte (risultati errati) ed a dichiarare di non possedere altra documentazione utile all'esatta ricompilazione dei conti giudiziali, con tutte le necessarie rettifiche delle partite e delle voci contabili.

2. A seguito della relazione, con **decreto presidenziale del 22.3.2024** veniva fissata l'udienza del 11 giugno 2024 per la discussione del giudizio.

3. Nell' udienza del 11 giugno 2024, con **ordinanza a verbale**, dato

atto che il decreto presidenziale di fissazione d'udienza e la relazione non erano stati comunicati al Tesoriere, si disponeva il rinvio della trattazione all'udienza del giorno 12 novembre 2024, disponendo la comunicazione del provvedimento al Comune di Cancellara e – tramite quest'ultimo – anche al tesoriere e concedendo termini a difesa.

4. Quindi, con **memoria** depositata il 22.10.2024, la Banca di Credito Cooperativo Appulo Lucana soc. coop. (che dichiarava di essere subentrata dal 1.4.2022 alla Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida per incorporazione dell'originario agente contabile) rappresentata e difesa come in epigrafe, dopo aver riepilogato i fatti di causa sopra sunteggiati, chiedeva di "dichiarare esente da responsabilità in ordine alla eventuale declaratoria di irregolarità delle gestioni contabili" la convenuta, sulla base delle seguenti eccezioni.

a) Anzitutto, si ribadiva che la BCC Appulo Lucana aveva sempre serbato una condotta collaborativa e non aveva mai rifiutato di porre in essere gli adempimenti correlati alla qualità dei tesoriere, ivi compresa la redazione di un nuovo conto; la impossibilità di ricostruire nel dettaglio le gestioni dal 2011 al 2014 e le relative poste non era imputabile alla Banca convenuta, in quanto l'applicativo per la contabilità all'epoca utilizzato (realizzato da società in liquidazione) era stato dismesso nel maggio 2020 (due anni prima dell'incorporazione) e il Comune di Cancellara era a sua volta impossibilitato a fornire documentazione ulteriore e diversa da quella sulla cui base sono stati resi i conti in argomento.

b) Inoltre, si evidenziava la mancanza di ogni responsabilità della BCC deducente che aveva messo a disposizione tutti i dati in possesso nel

procedimento penale e nel procedimento avviato dalla Procura erariale (poi conclusosi con decreto di archiviazione) e aveva consentito di individuare l'importo sottratto con le illustrate manovre truffaldine, integralmente corrisposto al Comune di Cancellara a seguito della transazione prefata.

c) Infine, si affermava che, a seguito della restituzione della somma di euro 147.948,58, nell'accordo transattivo il Comune aveva espressamente rinunziato ad ogni pretesa in qualsivoglia sede ("*non avrà più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, contrattuale ed extracontrattuale, direttamente e indirettamente correlata al disallineamento dei saldi di cui in premessa e agli esiti dell' Internal Audit della 1CCREA Banca S.p.A. per i periodi oggetto di verifica e rinuncia ad ogni domanda, pretesa, diritto e/o azione attuali, presenti e/o futuri, dedotti ovvero deducibili e quindi anche ad oggi non espressi, di qualsivoglia natura, sia contrattuale che extracontrattuale, ed in qualunque sede, comunque afferenti e/o conseguenti al disallineamento dei saldi, ai fatti descritti in premessa e agli esiti dell'Internai Audit della ICCREA Banca S.p.A. per i periodi oggetto di verifica*").

Pertanto, la difesa affermava che, da un lato, "*anche volendo ritenere una irregolarità a carico dei conti in argomento, potrebbe al più rendersi pronunzia dichiarativa in tali sensi (sul presupposto della impossibilità oggettiva di modificare il conto per inesistenza della documentazione a tal fine necessaria) esclusa la possibilità di ascrivere alla deducente BCC Appulo Lucana addebiti di sorta*"; dall'altro, non poteva farsi luogo a pronunzie di condanna in danno della BCC deducente, in quanto "*l'anomalia riscontrata nelle gestioni contabili non ha prodotto, allo stato, nessun pregiudizio per il*

Comune di Cancellara posto che il danno, come quantificato dalla stessa Procura erariale, è stato integralmente risarcito ben prima della prosecuzione dell'attività istruttoria conseguente alla sentenza n. 55 del 20.6.2023".

5. Nell' **udienza del 12 novembre 2024** – non comparso il difensore costituito dell'agente contabile ed uditi la relazione sul giudizio del Presidente ed il Pubblico Ministero, che ha concluso come in epigrafe – la causa è passata in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Nel **merito**, deve anzitutto dichiararsi la irregolarità della gestione di Tesoreria del Comune di Cancellara negli esercizi dal 2011 al 2014, sulla scorta di quanto affermato nella relazione integrativa del Magistrato istruttore e confermato dalla documentazione prodotta dal magistrato istruttore (sentenza n. 55/2022 di questa Sezione, decreto di archiviazione della Procura Regionale presso questa Sezione in data 6.9.2023, accordo transattivo tra Comune e Banca-tesoriere del 30.6.2023, interlocuzioni tra Magistrato relatore, Comune e Tesoriere), nonché dalla documentazione agli atti dei giudizi di revocazione nn. 8926, 8927, 8928, 8929 del registro di Segreteria dei quali il presente giudizio costituisce la fase rescissoria, a seguito della restituzione degli atti al relatore disposta con la sentenza n. 55/2022 che ha concluso la fase rescindente (in specie le note della Guardia di Finanza n. 44560/2022 del 20.6.2022 e n. 75573/2022 del 25.10.2022, esibite nei giudizi di revocazione, nonché i relativi allegati, tra cui la nota del 28.4.2022 della B.C.C. Oppido Lucano e Ripacandida etc.).

6.1. Invero, dalla ***sentenza n.55/2013*** (resa all'esito dei giudizi per

revocazione avverso i decreti di discarico dei conti qui in esame) risulta quanto segue.

6.1.1. Nei ricorsi per revocazione della Procura Regionale si evidenziava:

aa) che l'Istituto tesoriere aveva accertato l'esistenza di un "*disallineamento*" (…) "*fra i saldi di tesoreria della Banca e quelli della contabilità speciale tenuta in Banca d'Italia*" (…) "*per un importo totale di € 147.948,58*" riferito al periodo 2011/2020;

bb) che, quindi, l'Istituto Bancario, esaminando i mandati elettronici di pagamento (introdotti dal 2016 in poi), aveva accertato per il periodo 2016/2020 "*operazioni anomale prevalentemente riferibili al periodo 01/01/2016 - 22/05/2020 compiute da un funzionario della BCC, il quale, asseritamente, distraeva fondi in favore di soggetti terzi tramite l'adibizione di artifici informatico/contabili - duplicazione/sostituzione di mandati di pagamento emessi dai Comuni con i quali la Banca aveva in essere la convenzione di tesoreria*";

cc) che, pertanto, l'Istituto aveva immediatamente rimborsato la quota del "disallineamento" predetto (€ 37.258,00), che dall'esame dei mandati informatici risultava in concreto riconducibile ad operazioni fraudolente, mentre per la quota residua di € 110.690,58, in mancanza dei mandati cartacei dell'esercizio, non provvedeva al rimborso.

6.1.2. La sentenza riteneva tale "disallineamento" (per un importo globale di € 147.948,58 in riferimento al comune di Cancellara) comprovato sia dalle dichiarazioni dello stesso tesoriere (dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t. della BCC in data 11 marzo 2022), sia, "p*er l'arco temporale di interesse in questa sede, dall'ammontare dei movimenti*

riconosciuti ed 'individuati come potenzialmente fraudolenti' sempre dall'istituto bancario tesoriere, specificamente per un importo di € 109.568 nel 2011, € 227.077 nel 2012, € 42.251 nel 2013 ed € 45.013 nel 2014 (cfr. nota datata 28.4.2022 del legale rappresentante della BCC" (il magistrato istruttore, nella sua relazione oltre citata, ha precisato che si trattava di movimenti 'potenzialmente fraudolenti' attesa l'impossibilità di verificare la relativa documentazione contabile in formato cartaceo), "*suffragata dalla nota del D.G. della BCC del 24.11.2022) acquisendosi, pertanto, un quadro probatorio tale da inficiare la regolarità dei conti resi e contestati*. ".

6.2. Tanto risulta confermato dalla ***ulteriore documentazione*** predetta, donde risulta che nel maggio 2020 – a seguito dell'introduzione di un nuovo sistema informatico per la gestione di tesoreria – la B.C.C. di Oppido Lucano e Ripacandida (poi incorporata dalla B.C.C. Appulo-Lucana convenuta nel presente giudizio) aveva accertato un "disallineamento" tra i saldi del conto di Tesoreria del Comune di Cancellara (tenuto dalla B.C.C. medesima) ed i saldi della contabilità speciale dello stesso Comune nella Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia (dove i fondi venivano depositati in forza delle regole di Tesoreria Unica); in particolare, al 30.4.2020 risultava una differenza, tra i primi ed i secondi saldi, in misura pari a complessivi € 147.948,58, corrispondenti ad una vera e propria minor disponibilità effettiva di fondi nella cassa della Tesoreria Unica, rispetto a quanto formalmente risultante dal conto del Tesoriere comunale e dalle scritture comunali.

Pertanto, l'Istituto di credito procedeva ad una revisione della contabilità dal 2011 al 2020, e sulla base della documentazione in suo possesso (titoli di spesa – mandati di pagamento elettronici – del Comune dal 2016 in poi) verificava

che un dipendente della medesima BCC, incaricato della gestione della Tesoreria Comunale, aveva posto in essere operazioni truffaldine di alterazione/duplicazione di mandati di pagamento comunali, grazie alle quali venivano effettuati illeciti prelievi di denaro sul conto presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, poi illecitamente riversato a terzi non aventi titolo al pagamento. Tali movimentazioni illecite non venivano contabilizzate nel conto del tesoriere, con la conseguenza che, da un lato, il medesimo conto del tesoriere finiva per corrispondere alle scritture del Comune (che riportavano solo i mandati regolarmente emessi, ovvero solo le movimentazioni lecite); dall'altro, il *disallineamento* tra l'avanzo finale del conto del tesoreria (somme risultanti in cassa) e le effettive e minori disponibilità liquide del Comune presso la Tesoreria Unica – che sarebbero potute emergere interrogando il sistema della Banca d'Italia (cfr. decreto di archiviazione pagg. 1 e 5) – veniva occultato indicando corrispettive entrate inesistenti nel conto del Tesoriere, appostate come "riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il mese e non contabilizzate nella contabilità speciale" (codice SIOPE 1600). Quindi, la Banca riscontrava che, grazie a questo meccanismo fraudolento, nel periodo 2016/maggio 2020 erano stati effettuati indebiti pagamenti a terzi per € 37.258,00 (immediatamente rimborsati, come oltre precisato).

Viceversa, per il periodo dal 2011 al 2015 la Banca ha riferito che era risultato impossibile un riscontro sui mandati, atteso che prima del 2016 i mandati erano in formato cartaceo ed erano stati restituiti al Comune a fine anno, unitamente al conto del Tesoriere; tuttavia, risulta in atti che erano state individuate alcune movimentazioni "sospette" (in quanto relative a pagamenti

o disposti a favore dei medesimi soggetti beneficiari degli indebiti pagamenti dal 2016 in poi, o non giustificati da bonifici presenti agli atti della Banca: cfr. pag. 6 informativa 20.6.2022 della GdF), movimentazioni così distribuite (cfr. nota della Banca in data 28.4.2022 e sentenza di revocazione dei decreti di discarico):

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**TOTALE**
Mandati sospetti	109.568,00	227.077,00	42.251,00	45.013,00	4.606,00	428.514,00
% sul totale	25,57%	52,99%	9,86%	10,50%	1,07%	100,00%

L'Istituto di credito – non ostanti le richieste istruttorie – non ha chiarito come esso e/o i suoi organi ispettivi abbiano quantificato tali movimentazioni sospette, ma ha ritenuto che nell'arco di questo periodo (2011/2015) si sia verificato un ammanco di € 110.690,58, atteso che nel periodo successivo è risultato un ammanco di € 37.258,00 ed il "disallineamento" totale è di € 147.948,58.

Risulta infine che l'Istituto di credito ha provveduto all'integrale restituzione della somma di € 147.948,59, in particolare € 37.258,00 in data 3.6.2021 ed € 110.690,58 il 30.6.2023, a seguito dell'invito a dedurre e dell'accordo transattivo (cfr. decreto di archiviazione e nota BCC del 8.6.2021).

7. Sulla base di queste risultanze, va dichiarata la **irregolarità della gestione di Tesoreria del Comune di Cancellara e dei relativi conti giudiziali relativi agli esercizi dal 2011 al 2014 (*conti nn. 9279-10883-11784-12346*)**, in quanto la B.C.C. di Oppido Lucano e Ripacandida (e per essa la incorporante B.C.C. Appulo-Lucana, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.) era tenuta all'obbligo di custodia delle somme del Comune a lei affidate ed al rispetto delle norme sul servizio di Tesoreria Unica (art.209 TUEL), fatta

salve le ipotesi che giustificano il discarico del Tesoriere ex art. 194 R.D. n.827/1923, secondo il quale "le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili salvo i casi di causa non imputabile, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna" (comma 1) e "non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili".

Risulta infatti evidente un'omissione di sorveglianza della Banca sul proprio dipendente (doverosa in base al principio generale dell'art. 188 r.d. n. 827/1923), il quale ha distratto somme di proprietà del Comune di Cancellara tramite alterazioni delle scritture per un decennio, senza che – a quanto consta in atti – l'istituto tesoriere abbia in qualche modo sottoposto a controllo la sua gestione e si sia avveduto delle irregolarità suddette.

8. Tanto premesso, dovendosi nel giudizio sui conti qui in esame (2011/2014) procedere alla **indicazione dei resti** da riportare nei conti degli esercizi successivi, occorre considerare che i conti finivano nel caso concreto per dare una falsa rappresentazione della cassa, atteso che l'importo ivi indicato non comprendeva i prelievi indebitamente effettuati grazie al meccanismo fraudolento predetto (altrettanti "pagamenti" *sine titulo*) e quindi alterava l'avanzo finale di cassa, onde si rendono necessarie le relative

correzioni. A tal fine, è pacifico anche per il Tesoriere che nel periodo 2011/2015 si sia verificato un ammanco di € 110.690,58 (essendo stato concretamente accertato – tramite esame dei mandati informatici – un ammanco di € 37.258,00 negli esercizi 2016/2020, a fronte dell'ammanco complessivo di € 147.948,59 nel periodo 2011/maggio 2020); tuttavia, il Collegio non può che dare atto dell'impossibilità di verificare *nel dettaglio* a quale esercizio addebitare l'ammanco complessivo predetto, in mancanza dei mandati di pagamento e di altre indicazioni da parte del Comune (che non ha reperito i documenti) e della Banca (che non ha esibito nemmeno la relazione ispettiva, da cui avrebbero potuto desumersi dati ulteriori).

Occorre dunque utilizzare un criterio presuntivo, ripartendo l'ammanco stesso in proporzione alla percentuale di pagamenti "sospetti", accertati nei vari esercizi dall'Istituto di credito (riportati nella tabella che precede), e quindi nei sensi che seguono:

2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**TOTALE**
28.302,80	58.656,86	10.913,97	11.627,43	1.189,79	110.690,58
25,57%	52,99%	9,86%	10,50%	1,07%	100,00%

Di conseguenza, i resti degli esercizi già parificati dall'amministrazione e recepiti nei conti del Tesoriere presentati a questa Sezione vanno corretti aggiungendo le spese indebitamente erogate ma non contabilizzate (corrispondenti ai suddetti ammanchi e sopra liquidate in via presuntiva) e correggendo i relativi resti.

In particolare, considerato che i conti del tesoriere depositati e parificati riportavano i seguenti saldi (e che il conto 2015 non è oggetto del presente giudizio)

	2011	2012	2013	2014
Cassa al 1.1	69.687,53	205.998,22	354.506,41	351.777,12
Riscossioni (+)	2.454.111,19	2.099.452,36	2.170.875,54	1.987.571,16
Pagamenti (-)	2.317.800,49	1.950.944,17	2.173.604,83	1.890.079,50
Cassa al 31.12	205.998,23	354.506,41	351.777,12	449.268,78

ne consegue che i conti del Tesoriere vanno corretti come segue, con i seguenti saldi:

	2011 (conto 9279)	2012 (conto 10883)	2013 (conto 11784)	2014 (conto 12346)
Cassa al 1.1	69.687,53	177.695,43	267.546,76	253.903,50
Riscossioni (+)	2.454.111,19	2.099.452,36	2.170.875,54	1.987.571,16
Pagamenti (-)	2.317.800,49	1.950.944,17	2.173.604,83	1.890.079,50
Indebiti prelievi in Tes. Un. (-)	*28.302,80*	*58.656,86*	*10.913,97*	*11.627,43*
Cassa al 31.12	177.695,43	267.546,76	253.903,50	339.767,73

9. Infine, premessi l'accertamento della indebita sottrazione di somme (tra il 2011 ed il maggio 2020) e le predette correzioni dei conti e dei resti, risulta in atti che tra il 2021 ed il 2023 la Banca ha restituito al Comune la somma sottratta (€ 147.948,59) in forza di una transazione che – secondo l'art. 4 punto 4.5. dell'accordo transattivo – "copre" ogni pretesa, diritto o azione "in qualsivoglia sede (civile, penale, amministrativa e/o altra sede nessuna esclusa)", e ai sensi dell'art.5 dell'accordo stesso obbliga le parti a comunicare l'avvenuto pagamento alla Procura della Corte dei conti (la quale ha provveduto all'archiviazione ritenendo l'accordo satisfattivo). Pertanto, la Banca chiede il discarico da ogni addebito.

Tuttavia, su questo punto la causa non appare matura per la decisione, onde deve provvedersi con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio, ai

sensi del combinato disposto degli artt.149 comma 1 c.g.c. e 102 comma 5 lett.d) c.g.c.

10. La decisione sulle **spese** verrà resa con la sentenza che definirà il presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, non definitivamente pronunciando:

Visti gli artt. 102, comma 5, e 149, comma 1 c.g.c.,

- dichiara irregolare la gestione di Tesoreria del Comune di Cancellara ed i relativi conti giudiziali degli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014;
- dispone la rettifica dei conti del Tesoriere con i seguenti saldi:

	2011 (conto 9279)	**2012 (conto 10883)**	**2013 (conto 11784)**	**2014 (conto 12346)**
Cassa al 1.1	69.687,53	177.695,43	267.546,76	253.903,50
Riscossioni (+)	2.454.111,19	2.099.452,36	2.170.875,54	1.987.571,16
Pagamenti (-)	2.317.800,49	1.950.944,17	2.173.604,83	1.890.079,50
Indebiti prelievi in Tes. Un. (-)	*28.302,80*	*58.656,86*	*10.913,97*	*11.627,43*
Cassa al 31.12	177.695,43	267.546,76	253.903,50	339.767,73

- dispone con separata ordinanza per l'ulteriore seguito del giudizio;
- spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Potenza, li 12 novembre 2024

Il Presidente estensore

Dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 16 dicembre 2024

Il Funzionario

Dott.ssa Angela Micele

Firmato Digitalmente